



Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Generale](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [Procedure fallimentari e vendite telematiche](#)

10 maggio 2018

Procedure fallimentari e vendite telematiche

[Tweet](#)

Mi piace 9 Share

Se la vendita forzata telematica ha conosciuto, negli ultimi anni, un'evoluzione normativa particolarmente significativa, nessuna specifica disposizione per la vendita telematica è stata introdotta, invece, in sede fallimentare.

Ora, come noto, la prima parte del **comma 1** dell'**art. 107 L.F.** prevede che: *“Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”*, laddove, ai sensi dell'**art. 107, comma 2, L.F.**, si contempla la possibilità per il Curatore di prevedere *“nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”*.

Alla luce della recente intervenuta obbligatorietà di utilizzo del PVP o Portale delle Vendite Pubbliche (19 febbraio 2018) e dell'adozione di modalità telematiche per le vendite forzate (10 aprile 2018), le procedure di vendita in concreto previste o prevedibili dal Curatore nel programma di liquidazione si strutturano oggi come di seguito si andrà a specificare.

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori, curatore**

BENI IMMOBILI (art. 104-ter e 107 L.F.)

Art. 107, comma 1, L.F. – Procedura di vendita c.d. “privatistica”

Secondo i primi interventi della dottrina, nonché secondo le prime circolari emanate in alcuni Tribunali italiani (v., ad oggi, Tribunale di Milano e Tribunale di Alessandria) **per le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere dal Curatore in esecuzione di un programma di liquidazione che richiami l'art. 107, comma 1, L.F. non ricorre l'obbligo della vendita telematica.**

D'altra parte, la lettura del comma 1 dell'art. 107 L.F. e la *ratio* sottesa alla riforma che ha generato l'ultima versione dello stesso non consentono di giungere ad affermazioni differenti.

Ciò nonostante, in questo preciso momento storico, appare necessario interrogarsi sulla opportunità di adottare la modalità telematica anche per le vendite e gli atti di liquidazione da effettuarsi tramite procedure competitive.

Infatti, valga la considerazione di carattere generale che anche per le cc.dd. procedure competitive libere la vendita telematica, tra le varie forme di vendita, è quella che maggiormente garantisce la competitività, la trasparenza e la massima diffusione tra gli interessati.

Questa è senz'altro la posizione confermata dal Tribunale di Milano, il quale – pur ribadendo la prevalenza della vendita fallimentare ex 107, comma 1, L.F. e l'insostituibilità di tale norma, che assicura alla vendita fallimentare la sua caratteristica elasticità e capacità di conformarsi alla fattispecie al fine di perseguire la migliore recovery per i creditori – reputa comunque che, alla luce dei nuovi interventi legislativi e della intervenuta obbligatorietà di alcune formalità, vada indagata quale sia la volontà del legislatore in termini di vendite affinché quella fallimentare, che ne è una declinazione, possa essere in sintonia con la direzione che l'ordinamento ha ormai da alcuni anni assunto.

Per tale motivo, quindi, il Tribunale di Milano ritiene che il paradigma della vendita esecutiva, così come emerge dai vari interventi legislativi, debba essere non solo competitivo, ovvero chiaro, trasparente, aperto alla partecipazione del maggior numero possibile di soggetti ed efficiente quanto ai risultati, ma anche tracciabile nelle attività collaterali (es. gestione delle visite), idoneo a consentire le rilevazioni statistiche ed a implementare un sistema moderno ed in rete di offerta dei beni al mercato che sfugga alle turbative d'asta (v. *Tribunale di Milano, Circolare di adeguamento delle vendite telematiche a seguito plenum del 20.02.2018-20.03.2018*).

Le considerazioni del Tribunale di Milano appena sopra riportate sembrano riecheggiare quanto si leggeva in un non proprio recente Studio del CNN n. 5/2007/E, secondo il quale le caratteristiche delle procedure competitive sono:

“1) un sistema incrementale di offerte, che ponga in competizione tutti gli offerenti; sistema finalizzato al raggiungimento del prezzo più alto possibile nel minor tempo possibile;

2) un funzionamento procedimentale altamente trasparente in cui tutte le parti della procedura concorsuale siano sempre a conoscenza dei passaggi e dei risultati. Ciò è garantito, anche, da un adeguato sistema di pubblicità, che ha garantito e garantisce, anche nelle procedure individuali, da ogni rischio di discrezionalità degli organi della procedura stessa.

fallimentare, D.L. 83/2015, danno,

fallimento, fornitore, foro del

consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWKI](#) >



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo, Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsoa**

€ 480,00 (-20%) € **384,00**



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 250,00 +IVA (-52%) € **118,80 +IVA**



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Gian Giorgio

3) da meccanismi alienativi volti al risparmio processuale, quindi gare altamente informali, modalità di partecipazione facilitate, strumenti di versamento del prezzo altamente efficienti, strumenti di sganciamento dalla vendita altamente velocizzati e non burocratizzati”.

Dunque, premesso che la vendita ai sensi del comma 1 dell'art. 107 L.F. può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui il programma di liquidazione sia stato o venga redatto per quelle procedure cui si applica il c.d. **nuovo rito**, il Curatore che prevedrà vendite e atti di liquidazione da porre in essere tramite procedure competitive con modalità telematiche dovrà, in ogni caso inderogabilmente, attenersi alle seguenti disposizioni normative:

- **490, comma 1, c.p.c.**, che riguarda la **pubblicazione degli avvisi sul PVP**. Sul punto si ricorda che (dal 19 febbraio 2018) per tutte le vendite e tutti gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione (siano essi relativi a beni mobili o immobili) è sempre obbligatorio per il Curatore fallimentare effettuare la pubblicità sul PVP.

Poiché, però, l'art. 107 L.F. richiama, nell'ultimo periodo, solo ed esclusivamente il comma 1 dell'art. 490 c.p.c. e non anche il comma 2, si può legittimamente escludere che il Curatore fallimentare debba effettuare anche su siti internet specializzati la pubblicità delle vendite e degli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione qualora questi abbiano ad oggetto beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e beni immobili.

La pubblicità su siti privati diventa, in buona sostanza, irrilevante, ma non vietata, sia perché il portale è un sistema di censimento delle pubblicità relative alle vendite pubbliche, sia, soprattutto, perché tutti gli operatori già si stanno attivando per fare in modo che la pubblicità sul PVP sia da essi stessa curata e che, pertanto, all'esito la vendita risulti visibile anche sul loro sito e su tutti quelli ad esso collegati (sito istituzionale del Tribunale, siti cc.dd. "satellite", ecc.).

Non risulta che vi siano specifiche sanzioni nel caso di omessa pubblicità della procedura competitiva c.d. libera nel PVP; tuttavia, proprio per la finalità per la quale è stata introdotta detta pubblicazione, cioè quella di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, la mancata pubblicazione potrebbe essere oggetto di contestazioni da parte di terzi che venissero a conoscenza della vendita in un momento successivo tale da non permettere loro la partecipazione (sia consentito, per completezza, richiamare un precedente intervento su questo stesso sito <http://stefanodauria.postilla.it/2018/02/12/portale-delle-vendite-pubbliche-e-vendite-telematiche-domande-e-alcune-risposte/>)

- **107, comma 3, L.F.**, ai sensi del quale, per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita è data notizia, mediante notificazione da parte del Curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio;
- **107, comma 4, L.F.**, il quale prevede che il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto;
- **107 comma 5, L.F.**, il quale prevede che degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione;



Cian Giorgio
Cian Giorgio, Trabucchi Alberto
Editore: **Cedam**

Anno: 2016

Versione carta

€ 298,00 (-20%) € 238,40



[Ricorso civile per cassazione](#)

Chindemi Domenico

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ 49,00 (-15%) € 41,50



NOVITA'

[Agenda legale 2019](#)

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 50,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

- **108, comma 1, L.F.**, che prevede la facoltà per il GD di sospendere le operazioni di vendita e che viene ritenuto prevalere sul disposto dell'art. 586 c.p.c.

La valutazione di opportunità sulle modalità delle vendite (sincrona, sincrona mista o asincrona) **resta saldamente ancorata alla discrezionalità del Curatore ed all'approvazione del Comitato dei Creditori e, conseguentemente, sempre al Curatore competerà anche la scelta del gestore della vendita** (in questo senso è orientato anche il Tribunale di Milano).

Sul fatto che la scelta del gestore della vendita spetti al Curatore è concorde anche buona parte della dottrina, in quanto il programma liquidatorio viene riservato, dall'art. 107 L.F., proprio al Curatore, che sotto questo profilo è titolare di poteri/doveri più ampi di quelli del professionista delegato, il quale invece deve attenersi alle modalità della vendita fissate dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (così D'ALONZO e LEUZZI).

Ovviamente, il Curatore che abbia già predisposto il programma di liquidazione e che voglia, in corso di procedura, adottare modalità di vendita telematiche dovrà procedere ad una modifica del programma di liquidazione.

Art. 107, comma 2, L.F. – Procedura di vendita c.d. “pubblicistica”

Tutte le vendite (in qualsiasi tempo) disposte a norma dell'art. 107, co. 2, L.F. saranno soggette alla nuova disciplina di obbligatorietà delle vendite telematiche dettata per le procedure esecutive individuali.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche nell'ipotesi dell'art. 182, comma 5, L.F., il quale prevede che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

Solo in tali ipotesi si avrà l'obbligatorietà della vendita telematica, mentre nelle altre ipotesi – come sopra chiarito – detto obbligo non sussisterà (in questo senso il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Alessandria).

La vendita ai sensi del D.M. 32/2015, *rectius ex art. 107, comma 2, L.F.* secondo gli attuali canoni del codice di procedura civile, dovrà ritenersi obbligatoria per quei fallimenti cc.dd. **vecchio rito**, ovvero laddove si debba procedere ad effettuare vendite in fallimenti dichiarati precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006, con la precisazione che il Giudice Delegato provvederà, all'atto dell'emissione dell'ordinanza di vendita ex art. 108 L.F., all'indicazione del gestore della vendita. Al di là di quest'ultimo accorgimento, poiché la vendita telematica costituisce oramai il modello legale obbligatorio, è evidente che il Curatore non dovrà modificare il programma di liquidazione. Si ritiene applicabile anche in sede concorsuale la clausola di salvaguardia di cui all'art. 569, comma 4, c.p.c. che consente di evitare la vendita telematica qualora questa si presenti pregiudizievole per gli interessi della massa e per il sollecito svolgimento della procedura.

La modalità telematica dovrà inoltre essere utilizzata (eccezionalmente se si condivide l'orientamento del Tribunale di Milano) ogni qual volta si vorrà, in presenza di ragioni specifiche e, quindi, di comprovato interesse dei creditori, far vendere i compendi dal GD, il quale conseguentemente sceglierà il gestore delle vendite.

Per ragioni di completezza, non si può qui tacere che vi è una minoritaria posizione dottrina (FABIANI) secondo la quale disposizioni riguardanti le vendite con modalità telematiche di cui al D.M. 32/2015 non

sarebbero obbligatorie neppure nelle ipotesi di vendita fallimentare di cui all'art. 107, comma 2, L.F., "posto che, al di là degli indubbi problemi di compatibilità con riferimento a specifici profili, detta norma rinvia al codice di procedura civile e non a differenti norme che, nel caso di specie, sono richiamate solo da disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e sono soprattutto fonti di rango secondario.

In altri termini, esistono significativi motivi ostativi alla possibilità di ritenere applicabile in sede fallimentare il D.M. 32/2015 anche nell'ipotesi in cui la vendita debba avvenire secondo le modalità prescritte dal codice di procedure civile in quanto:

- 1) nel caso di specie non vi è alcuna disposizione del codice di procedura civile che disciplina le modalità di vendita in via telematica ma bensì solo un decreto ministeriale (richiamato da una disposizione di attuazione del codice di rito civile);
- 2) la vendita fallimentare presenta, anche in questa ipotesi, specifiche peculiarità di cui occorre tener conto anche sotto il profilo dello svolgimento con modalità telematiche".

BENI MOBILI (art. 105 L.F.)

Vendite atomistiche di beni mobili

Tralasciando la vendita di beni immobili acquisiti al patrimonio fallimentare, la liquidazione dei beni mobili, registrati o meno, deve avvenire attraverso procedure competitive e con modalità che consentano di soddisfare più esigenze: 1) massima pubblicità per consentire la collocazione del bene al miglior offerente; 2) procedure e costi di pubblicità adeguati al valore del bene; 3) snellezza della procedura che agevoli gli interessati alla partecipazione; 4) celerità che eviti la perdita di valore dei beni e riduca i costi di custodia.

Quanto ai punti 1) e 2), deve qui ricordarsi che **per tutte le vendite e tutti gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, anche quelli relativi a beni mobili, è sempre obbligatorio per il Curatore fallimentare effettuare la pubblicità sul PVP.**

Il contributo di pubblicazione sul PVP, però, non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni immobili e mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro.

Inoltre, poiché l'art. 107 L.F. richiama però, nell'ultimo periodo, solo ed esclusivamente il comma 1 dell'art. 490 c.p.c. e non anche il comma 2, si può legittimamente escludere che il Curatore fallimentare debba effettuare anche su siti internet specializzati la pubblicità delle vendite e degli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione qualora questi abbiano ad oggetto beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro.

Passando alla scelta della modalità di vendita deve invece osservarsi quanto segue.

Beni mobili di rilevante valore

Data la tendenziale obbligatorietà delle vendite telematiche, nel caso di specie potrebbe essere opportuno applicare la modalità telematica di vendita (asincrona) di cui all'art. 25 del D.M. 32/2015.

Beni mobili di modico valore

In questo caso, sebbene non vi siano costi di pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP e il Curatore possa usufruire anche di siti gratuiti (ad es. subito.it; bakeka.it; kijii.it, ilcaso.it), potrebbe rivelarsi antieconomico per

la procedura ricorrere alla modalità telematica di vendita di cui all'art. 25 del D.M. 32/2015 attraverso il servizio reso da un gestore della vendita telematica.

Vendita al dettaglio di beni mobili

È la vendita che usualmente si prevede in caso di beni seriali di non rilevante valore (es. capi di abbigliamento collocati in un locale). La vendita dei beni avviene a qualunque interessato che ivi si presenti, sempre che non risulti più vantaggiosa la vendita in lotti con procedura competitiva.

In questa ipotesi, eccezionale ed abbastanza residuale, è da escludersi ovviamente il ricorso alla vendita telematica.

Letture: **863** | Commenti: **0** |

[Tweet](#)

 Mi piace 9

 Share

 Share

 E-mail

 PDF

 RSS

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avisami dei nuovi commenti tramite e-mail

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

